

QUESITO

Il C.T.U., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta in atti -acquisita con il consenso di tutte le parti eventuale ulteriore documentazione presso l'istituto di credito necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico - :

1. ricostruisca il c.t.u. i rapporti intercorsi tra le parti, la data di inizio degli stessi e l'eventuale termine, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere, individuando le condizioni applicate ai medesimi (tasso d'interesse, commissioni, valute, anatocismo, ecc.) e indicando distintamente le varie voci ed i relativi importi secondo le condizioni praticate;
2. nel caso in cui gli interessi siano stati determinati *per relationem* dica il c.t.u. se, in concreto, la clausola di rinvio possa ritenersi coordinata a criteri oggettivamente determinati (che il c.t.u. medesimo indicherà);

3. calcoli il c.t.u. gli interessi passivi dovuti, ove previsti con rinvio agli usi su piazza oppure con rinvio a criteri che, in risposta al quesito di cui al punto 2) che precede non risultino oggettivamente determinati, applicando: a) per i contratti stipulati anteriormente al 9 luglio 1992, gli interessi al tasso legale codicistico, ex art. 1284 cod. civ., per l'intera durata del rapporto; b) per i contratti successivi al 9 luglio 1992 gli interessi al tasso determinato mediante l'applicazione letterale del criterio previsto dagli artt. 5 legge 254/1992 e 117 T.U.B. (tasso nominale minimo - per le operazioni attive per la banca - e tasso nominale massimo - per le operazioni passive per la banca - dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, ammassi nei dodici mesi precedenti la conclusione - ossia la stipula - del contratto);
4. per l'ipotesi in cui sia stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi, accerti il c.t.u. la somma dovuta a titolo di interessi passivi: a) per i contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, senza considerare l'anatocismo trimestrale né alcuna capitalizzazione, sino al 30 giugno 2000, e, dal 1° luglio 2000, con la capitalizzazione comunicata dalla banca solo ove vi sia stato il rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 1 e 7 della delibera del CICR e la prova in atti della comunicazione nell'estratto conto o in


altra documentazione; nel caso in cui tale rispetto e/o tale comunicazione non vi siano stati, non verrà calcolata alcuna capitalizzazione per la intera durata del rapporto; b) per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile 2000, con la capitalizzazione contrattualmente stabilita, previa verifica del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 1 e 7 della delibera del CICR;

5. con riferimento alla commissione di massimo scoperto, il c.t.u.: a) verifichi se vi è stata pattuizione scritta della stessa e dei criteri per determinarla; b) calcoli quale sia l'importo della commissione, senza capitalizzazione e, in alternativa, ove previsto contrattualmente, con capitalizzazione trimestrale, specificando di quale importo andrà epurato il conteggio ove si ritenga non dovuta alcuna commissione;

6. verifichi il c.t.u. se vi sia la pattuizione per iscritto della valuta per versamenti e prelievi; dica il c.t.u. se è in grado, dalla lettura dell'estratto conto, di ricostruire le valute applicate per ogni tipo di operazione e, in caso di richiamo alla "valuta d'uso" ovvero di mancata pattuizione per iscritto della valuta, dica se le valute applicate siano o meno corrispondenti alle condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (art. 117 comma 7 lettera b) T.U.B.); in caso di mancata pubblicità consideri, quale data di valuta, sia per l'accredito sia per l'addebito, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto;

7. 7. quantifichi il c.t.u. le spese "per tenuta di conto", "per operazione" e/o quelle altrimenti denominate, verificando se per esse vi sia stata la pattuizione per iscritto e se vi sia il rinvio agli usi per la determinazione delle stesse; accerti, in caso di mancata pattuizione per iscritto o in caso di rinvio agli usi le spese comunque pubblicizzate, a norma dell'art. 117 comma 7 lettera b) T.U.B., nel corso del rapporto;

8. 8. per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 verifichi, se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito sia o no univoco secondo i parametri stabiliti dalla legge includendo nel calcolo del tasso le commissioni - ivi



TOTALE P. 05

compresa la commissione di massimo scoperto, il calcolo della percentuale della quale va effettuato per ogni singola operazione rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata - le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per le imposte e tasse collegate all'erogazione del credito (art. 644 c.p.); raffronti il risultato con il tasso soglia, trimestre per trimestre; per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, il ctu fornisca i seguenti dati, con riferimento alla data di pattuizione degli interessi: valore dei titoli di Stato, tasso di inflazione in base agli indici ISTAT (costo della vita).

Il ctu risponda ai quesiti che precedono tenendo conto che:

I) I) nel ricalcolare le somme dovute, per i contratti anteriori al 22 aprile 2000, verranno completamente scorporati gli interessi addebitati (e accreditati) dal capitale,

crendo, così, un "monte interessi" separato dal "monte capitale" da addebitare (o accreditare) interamente alla fine del rapporto;

II) II) nell'ipotesi in cui sia l'Istituto bancario a chiedere il pagamento delle somme ad esso dovute, laddove la documentazione sia incompleta e frammentaria, in assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale passivo, il c.t.u. provvederà a riportare tale saldo passivo "a zero";

III) III) laddove la incompletezza della documentazione riguardi periodi intermedi, provvederà il c.t.u. a non conteggiare per detto periodo gli interessi (attivi e passivi) e ripartirà, nei propri conteggi, dal saldo più risalente e documentato, nel caso in cui sia l'Istituto bancario a richiedere il pagamento, dal saldo più recente e documentato, nel caso in cui sia il cliente ad agire per la restituzione.


Il G.I. assegna al C.T.U. termine di 20 giorni per il deposito dell'elaborato tecnico; attribuisce al C.T.U. un fondo spese di € 1.000,00, temporaneamente a carico di

parte attiva; autorizza i procuratori delle parti al ritiro dei fascicoli di parte che vengono consegnati al C.T.U. concedendo alle parti 10 gg. da oggi per la nomina del CC.TT.PP.

Il C.T.U. dichiara che ^{conminuto alle parti} l'inizio delle operazioni peritali avrà luogo

I procuratori delle parti nominano quali propri consulenti:

IL CTU
g.i.



IL G.I.
